

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE

Tra le varie modifiche attuate rispetto al precedente D.Lgs. 277/91, il D.Lgs. 195/2006 introduce un nuovo sistema di *limiti*; infatti, distingue i “*valori limite di esposizione*” (livelli di esposizione il cui superamento è vietato) e i “*valori di azione*”, a loro volta distinti in valori superiori e inferiori che fanno scattare le specifiche misure di tutela per i soggetti esposti.

Il Datore di lavoro quindi procede alla valutazione del rumore durante il lavoro (art. 49 *quinquies*, comma 1) prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo (controllo del *picco*);
- i *valori limite* di esposizione e i *valori di azione* (art. 49 *quater*);
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- tutti gli effetti indiretti risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui il datore di lavoro sia responsabile;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Nella scelta dei DPI (art. 49 *septies*, comma 1) il Datore di lavoro consulta i lavoratori o i loro rappresentanti e ne verifica l'efficacia.

Il Datore di lavoro (art. 49 *septies*, comma 2) tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei *valori limite* di esposizione.

Il Datore di lavoro (art. 49 *octies*), fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese, si individuano esposizioni superiori a detti valori:

- adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei *valori limite* di esposizione;
 - individua le cause dell'esposizione eccessiva;
 - modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta.
-

- segue -

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili all'esposizione al rumore, il Medico competente ne informa il Datore di lavoro e il lavoratore (art. 49 *decies*, comma 3 e 4); in questo caso il Datore di lavoro deve riesaminare la valutazione del rischio effettuata, le misure volte ad eliminare o ridurre i rischi, tenendo conto del parere del Medico competente, e adottare le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

Il Datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai *valori limite* di esposizione.

Le misure prevedibili sono:

- adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettono il minor rumore possibile;
- adeguata formazione e informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro;
- adozione di misure tecniche per il contenimento:
 - del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento.

Tutto quanto sopra al fine di raggiungere **livelli di inquinamento acustico ridotti rispetto alla precedente legislazione** e che vengono analizzati secondo un diverso criterio:

Valori limite di esposizione e valori di azione

	Valore medio dB	Valore di picco dB
Valore limite di esposizione	87,0	140,0
Valore superiore di azione che fa scattare l'azione	85,0	137,0
Valore inferiore di azione che fa scattare l'azione	80,0	135,0

Si evidenzia come la misura di *picco* debba essere effettuata utilizzando la "ponderazione C" (dBC).

Gli esperti della **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.